



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VAGLIO	SERGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CRISAFULLI	GIUSEPPA	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZUCCHINI	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1775/12 depositato il 21/02/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B01LP05157 TRIB.ERARIALI 2008 IMP.SOST. contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
DOTT. NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1775/12

UDIENZA DEL

08/04/2014 ore 09:30

SENTENZA

N°

7697/8/14

PRONUNCIATA IL:

8/4/2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12/9/2014

Il Segretario

#### OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso avverso avviso di accertamento n.T9B01LP05157/2011, emesso dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, notificato il 12/12/2011, di euro 7.366,00 per imposta sostitutiva, euro 9.821,33 per sanzioni, anno 2008.

#### FATTO

Il sig. \_\_\_\_\_ odierno ricorrente, subiva una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza di Melegnano, in merito alla presunta detenzione di capitali all'estero, presso la HSBC di Ginevra, negli anni dal 2004 al 2009, in quanto il suo nominativo risultava inserito nella c.d. "Lista Falciani".

A seguito della emissione del PVC, il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione e definiva in contraddittorio con la Agenzia delle Entrate, tutte le annualità, eccetto il 2008, oggetto del contendere.

Veniva emesso l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale venivano quantificati maggiori redditi di capitale per l'anno 2008, che l'Agenzia ha quantificato in complessivi euro 43.132,63, dei quali euro 29.514,56 tassati al 12,50% ed euro 13.619,07 tassati al 27%.

L'Agenzia ha considerato il saldo della posizione bancaria detenuta presso HSBC al 1 gennaio 2008 (pari ad euro 1.105.965,00 e composta da titoli per euro 756.758,00 e liquidità per euro 349.207,00), e lo ha moltiplicato per il tasso di fruttuosità del 3,90% (Tasso di riferimento medio BCE) in base al disposto dell'art.6 DL 167/90.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


Con tempestivo ricorso a questa Commissione Tributaria, la parte in epigrafe indicata, ha impugnato il predetto avviso di accertamento, eccependo quanto segue.

**Illegittima quantificazione dei redditi di capitale e delle imposte dovute per errata applicazione dell'art.6 DL 167/90.**

Chiede, pertanto, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato, in via subordinata la rideterminazione dei maggiori imponibili, con vittoria di spese.

Si costituisce l'Ufficio il quale insiste per la conferma dell'atto impugnando, reiterando le motivazioni già contenute nell'atto predetto.

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che la questione dell'utilizzabilità delle informazioni e dei dati contenuti nella cd. lista Falciani è superata dal riconoscimento della parte ricorrente in ordine alla detenzione di fondi all'estero.



Risulta agli atti che il contribuente ha aderito allo Scudo Fiscale ter (ex art. 13 bis del decreto legge 1/7/2009 n.78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n.102, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto legge 3 agosto 2009, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/10/2009 n.141) rimpatriando la somma di euro 808.876.

Per coloro che hanno aderito allo Scudo Fiscale, come conferma la CM 43/E del 10.10.2009 sarebbe inibita l'attività di accertamento per i periodi di imposta che hanno termine al 31/12/2008 ed anche per questo la parte chiede l'annullamento dell'atto.

Di fatto, è inibita l'attività di accertamento limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio. La eventuale eccedenza dell'importo rimpatriato rispetto a quello accertato può essere utilizzato fino a concorrenza di maggiori imponibili accertati in occasione di ulteriori accertamenti. Quindi ulteriori accertamenti diventano ammissibili, come il caso de quo.

La Commissione ritiene, invece, che sia censurabile il comportamento dell'Ufficio in ordine al quantum e sia da accogliere, quindi, la domanda subordinata proposta dal ricorrente.

Dall'importo di euro 1.105.965,00, al quale è stato applicato il tasso di fruttuosità, andava detratto l'importo scudato di euro 808.876,00.

Il conteggio per la quantificazione dei redditi di capitale avrebbe dovuto essere,  $(1.105.965 - 808.876 = 297.089$  per  $3,90\% = 11.586,47$ ). Sul 68% (percentuale di obbligazioni, azioni e titoli) andava applicata l'aliquota del 12,50%, mentre sul 32% (attività liquide) andava applicata l'aliquota del 27%.


La norma non specifica la base imponibile cui applicare il tasso di fruttuosità, ma sicuramente, non appare equo applicare il saldo al 1 gennaio che non tiene conto dell'andamento del conto nel periodo. Pertanto si ritiene equo applicare una media annua tra il saldo al 1 gennaio e quello al 31 dicembre.

#### PQM

La Commissione, accoglie la domanda subordinata proposta dal ricorrente e manda all'Ufficio per la rideterminazione dell'imposta. Spese compensate.

Milano 8 aprile 2014

Il Relatore Estensore  
Avv. Giuseppa Crisafulli



Il Presidente  
Dott. Sergio Vaglio

